L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO NELLE SUE NECESSARIE ATTINENZE ALLE LIBERTÀ INTERNE, ...

Francesco Borgatti

L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

NELLE SUE NECESSARIE ATTINENZE

ALLE LIBERTA' INTERNE, ALLE RIFORME ED ALLE ECONOMIE

DISCORSO

DEL

SENATORE BORGATTI

PRONUNZIATO IN SENATO

nelle Tornate del 21 e 22 Gennaio 1873

ROMA

COTTA E COMP., TIPOGRAFI DEL SENATO DEL REGNO

Palazzo Madama.

Signori Senatori.

Nella tornata del 4 di maggio dello scorso anno, mentre eravamo in procinto di aprire la discussione sopra questo medesimo progetto di legge concernente l'ordinamento giudiziario, io ebbi l'onore di esporre, che, essendovi d'innanzi al Senato un altro progetto di legge sulla stessa materia, quello cioè relativo alla Suprema Magistratura (e nessuno vorrà negare che la Suprema Magistratura non sia parte e parte integrante dell'ordinamento giudiziario); ed essendo stato questo progetto sulla Suprema Magistratura presentato successivamente a quello dell'ordinamento giudiziario, e mandato prima agli Uffici, come risulta dalla tornata del 1° febbraio dello scorso anno; poscia affidato ad una Commissione, speciale anch'essa, ma diversa e separata dalla Commissione incaricata di riferire sull'ordinamento giudiziario; per riparare di qualche guisa alle difficoltà ed irregolarità

che dovevano nascere da questo metodo, bisognava fare di queste due cose l'una: o riunire i due progetti in uno onde discuterli e deliberare ad un tempo sopra i medesimi, come si era fatto sempre per lo passato, ogni volta appunto che si era tentato di risolvere la questione capitale della Suprema Magistratura, e di recare contemporaneamente all'ordinamento giudiziario quelle riforme che diventano necessarie, secondo che quella questione capitale sia risolta in uno piuttosto che in altro modo; oppure, se le due cose si volevano trattare disgiuntamente, bisognava in questo caso dare necessariamente la precedenza al progetto di legge relativo alla Suprema Magistratura.

Per queste elementari considerazioni piacque al Senato di appigliarsi al secondo partito; ma i motivi da me addotti, le ragioni da me svolte allora, sussistono tuttavia; imperocchè nessuno potrebbe metter pegno che il progetto di legge sulla Suprema Magistratura, il quale ora si trova nell'altro ramo del Parlamento, non possa ritornare al Senato sostanzialmente modificato, e che il Senato non sia sempre libero di accettare le modificazioni che vi fossero recate. E supponete infatti, o Signori, (ed ogni ipotesi ragionevole è lecita finchè l'altro progetto non sia convertito in legge, e non sia risoluta definitivamente la questione della Suprema Magistratura), supponete, ripeto, che invece di prevalere il sistema che è prevalso in Senato, prevalesse un sistema diverso; per esempio quello delle Terze Istanze Regionali.

In questo caso voi vedete quali conseguenze diverse deriverebbero per l'ordine dei giudizi e delle competenze, e così pure per le circoscrizioni. Ove poi alle Terze Istanze Regionali si volesse aggiungere una Suprema Magistratura unica, stabilita nell'interesse esclusivo della legge, Voi vedete che in questo caso, per riguardo specialmente ai contribuenti, bisognerebbe mettere i giudici singolari in Prima Istanza; e da ciò deriverebbe che le circoscrizioni anderebbero interamente mutate.

Laonde, per impedire che questi due progetti, i quali sono essenzialmente destinati a costituire una legge unica ed indivisibile (e questo pure non credo che sarà negato da alcuno), ad impedire, ripeto, che questi due progetti vadano e ritornino dall'uno all'altro ramo del Parlamento, senza incontrarsi mai, obbligando ora la Camera, ora il Senato a fare e rifare il proprio lavoro, come una tela di Penelope, col pericolo di non arrivare a conclusioni definitive nè per l'uno, nè per l'altro progetto; io credo che sarebbe opportuno, anzi, dirò francamente, che sarebbe necessario, anche per riguardo alle rispettive convenienze delle due Camere, di sospendere la discussione di questo progetto finchè non sia risolta definitivamente la questione della Suprema Magistratura.

Tuttavia, o Signori, io non promuoverò ora alcuna questione pregiudiziale, e neppure farò preliminarmente una proposta sospensiva, sia per non apparire indiscreto verso il Senato, sia ancora perchè, essendosi in questo e nel-

l'altro ramo del Parlamento, fatto più volte allusione alla importanza di questo progetto di legge, ed ai vantaggi che se ne attendono per la Giustizia, per i Magistrati e per le Finanze, io credo che importi grandemente alla responsabilità del Senato che si faccia piena luce su ciascuno di questi tre punti con una larga e profonda discussione. Epperciò se il Senato me lo consente, io tratterò appunto l'argomento sotto questo triplice aspetto, convinto come fui sempre e come sono tuttavia, che non si possano fare importanti economie e non si possa migliorare la condizione dei pubblici impiegati e così dei magistrati, se non mediante savie riforme, e preparando gradatamente tutto il nostro ordinamento interno ad un indirizzo diverso dell'attuale.

Scorge da ciò ognuno di Voi, o Signori, che io non potrò essere così breve, come vorrei e dovrei, specialmente dopo l'importante discorso del mio onorevole amico Senatore Panattoni ed anche per un momentaneo mio disturbo di salute. Mi affretto tuttavia a dichiarare al Senato che se non saprò dir cose che possano tornar utili ed importanti a tutti indistintamente i dottissimi miei Colleghi, nulla dirò certamente che non abbia attinenza all'argomento e non sia strettamente necessario per le conclusioni alle quali mi prefiggo di arrivare.

Sono appena trascorsi tre anni da che uno dei Magistrati più autorevoli che hanno seggio in quest'Assemblea, si faceva, per iniziativa propria, a proclamare coraggiosamente che la nostra legge dell'ordinamento giudiziario

« non aveva soddisfatto alle aspettazioni della pubblica opinione: che la giustizia non fu vista per fermo emergere nel suo modo di azione, ordinata, efficace, tranquilla e incolume dalla pericolosa influenza del partigiare politico. Che egli era codesto il severo giudizio ratificato già dalla coscienza pubblica e dalla evidenza dei fatti: che importava quindi altamente ed urgentissimamente indagare la cagione dei mali che si lamentano ed avvisare ai rimedi. »

E per quanto concerne le cagioni di questi mali l'onorevole Senatore, che mi compiaccio di nominare nella persona dell'egregio collega ed amico Commendatore Vacca, Relatore per l'attuale Commissione, le riassumeva con sintesi precisa, concludendo che la nostra legge giudiziaria « ormeggiata nel fondo sulla legge francese, ritrae la fisonomia e l'indirizzo di un potere politico concentrato ed assorbente » e che ciò vuol dire che « in genere, così fatto ordinamento non bene consuona coi principii fondamentali dello Statuto, in quanto al principio segnatamente della separazione dei poteri, e poco soddisfa alla indipendenza vera e sincera del potere giudiziario. »

Queste severe e giustissime conclusioni diventano tanto più gravi ed urgenti, se, non meno dei pregi personali, si tiene conto dell'esperienza acquistata dall'onorevole proponente nella sua lunga e luminosa carriera, e del posto eminente che egli occupa meritamente al sommo della gerarchia giudiziaria; e se pure si considera che le sue proposte non incontrarono difficoltà alcuna nè da parte del Governo, nè

da parte del Senato ond'essere prese in considerazione, tanto in Comitato segreto, quanto in pubblica Seduta.

D' altronde non è di noi chi ignori che queste medesime conclusioni non sono se non l' eco fedele di una opinione, la quale in poco tempo si era molto diffusa ed aveva preso grande consistenza anche in Francia; ed era colà propugnata non solo dai pubblicisti più autorevoli, ma perfino dagli statisti più esperti; e che gli eventi mostrarono poscia quanto essa fosse fondata nel vero, e come fossero giustificate le apprensioni alle quali aveva dato luogo.

Cinque anni or sono, tratto anch'io dall'amore che porto a questi studi, ebbi vaghezza e pazienza di raccogliere ed ordinare in uno scrittarello, che mi permisi di dare alla stampa sotto il titolo di ECONOMIE E RIFORME, tutti i giudizi più unanimamente seguiti in Francia in materia di diritto pubblico e di ordinamento interno; e mi venne fatto di dimostrare, riportando testualmente i giudizi medesimi, che i più rispettati fautori dell' antica monarchia assoluta, quelli della monarchia rappresentativa e popolare, i più illustri seguaci dell' impero, i partigiani più serii della Repubblica, venivano tutti concordi in questa sentenza: che la causa dei mali, che si lamentano nel Governo della cosa pubblica, così per l'amministrazione della giustizia come per ogni altra pubblica amministrazione, sta tutta quanta nell' esagerazione dello Stato, o, per dirlo con una parola più in uso, *nell'accentramento*. La quale parola, come ognuno sa, non va mica intesa nel senso

litterale e ristretto di una materiale concentrazione di ufficii butocratici o dicasteri; ma bensì nel senso largo ed induttivo di quel socialismo governativo, onde il potere politico si rende *assorbente* (per usare la felice espressione dell'onorevole Senatore Vacca), si rende *assorbente* di tutti gli interessi e di tutte le libertà, perturba l'equilibrio dei poteri fondamentali dello Stato, e distrugge l'autonomia di quelle singole istituzioni, le quali, in uno Stato retto a forma rappresentativa, debbono godere di tutta quella libertà che è consentita dall'unità politica e territoriale dello Stato, dal rispetto alle altrui libertà, e agli altrui interessi, e dall'osservanza delle leggi d'ordine pubblico; sia che quelle istituzioni abbiano per oggetto l'industria o il commercio, o l'amministrazione degli interessi locali o speciali, o la giustizia, l'insegnamento o il culto.

Che per riparare ai mali derivanti dal metodo *accentratore* di Governo, era mestieri trasformare intieramente gli ordini adottati, procedendo però gradatamente, per evitare le subite scosse e le gravi perturbazioni, e per arrivare a quel metodo opposto di Governo che suole appellarsi *discentramento*. La qual parola pure alla sua volta, come ognun sa, non va intesa nel senso materiale di un traslocamento di uffici burocratici o di dicasteri dalla Capitale alle Provincie, o di una mera delegazione di attribuzioni, dal Ministro dell'Interno, per esempio, ai Prefetti, o dal Ministro della Giustizia ai primi Presidenti o ai Procuratori ge-

nerali; ma va intesa nel senso di circoscrivere il potere politico nella sua sfera naturale d'azione, rivendicando agli altri poteri fondamentali dello Stato la rispettiva indipendenza; a tutte le singole istituzioni la propria e naturale autonomia; a tutti gli interessi, individui o collettivi, speciali o locali, la necessaria iniziativa; ad ogni libertà, insomma, pubblica o privata, una solida e stabile garanzia.

Egli è per questa guisa e con siffatto criterio che da qualche tempo si sperava in Francia di avere stabilita la teorica vera del discentramento, e di aver trovato un modo facile e sicuro per farne applicazione in ogni ramo d'ordinamento interno, con questi principalissimi vantaggi: garantire la libertà, rendere l'azione del Governo più semplice, più facile, e meno dispendiosa; risolvere la grave questione delle economie, giovando alle finanze dello Stato, e migliorando ad un tempo la condizione dei pubblici impiegati.

Ho citato l'esempio della Francia, e mi verrà fatto, nel corso delle mie osservazioni, se avrò l'onore dell'attenzione del Senato, di citarlo più volte, non già perchè non senta anch'io il riguardo dovuto alle presenti condizioni di quella Nazione sorella, ma perchè io credo che lo spettacolo dei mali altrui debba essere di opportuna lezione anche per noi; e perchè avendo noi spesso, e troppo spesso, imitato la Francia, specialmente nella legislazione civile ed organica, è nostro dovere di ascoltarne gli ammaestramenti, e di profittare dell'esperienza che ivi si è fatta delle stesse leggi e degli ordini medesimi.

Nel 1865 una eletta di giureperiti, di pubblicisti, e di amministratori convenne nella città di Nancy in Francia, e tenne diverse conferenze per discutere la materia del *discentramento*, e formulare un progetto di pratica applicazione.

Quelle discussioni e quel progetto furono pubblicati a Parigi nello stesso anno dall'editore Dentu, insieme alle adesioni delle individualità politiche più eminenti della Francia, senza distinzione di partito: ed è bello il vedere come Guizot con Odillon-Barrot; Giulio Favre, Giulio Simon, Laboulaye con Montalambert e Falloux, s'incontrassero tutti nell'istesso punto fondamentale; e come anche dalle loro adesioni si possa argomentare che il discentramento, inteso secondo le massime accennate, e applicato coi criteri egualmente indicati, sia il solo modo per risolvere tutte le questioni di ordinamento interno nell'interesse della libertà e del Governo; nell'interesse delle finanze e dei pubblici impiegati.

Dissi nell'interesse della libertà, e non occorre dimostrarlo: imperocchè più si estende l'ingerenza del Governo e più rimane circoscritto il campo della libertà; più resta inceppato lo sviluppo spontaneo di tutti gli interessi. individui o collettivi, speciali o locali; più rimane impedita ogni iniziativa personale.

« Le nostre leggi, (esclamava acconciamente uno degli aderenti alle conferenze di Nancy) fanno una guerra implacabile ad ogni iniziativa personale; ormai in Francia non si potrà più fare il bene se non per via di petizione. »

Dissi nell' interesse del Governo; ed infatti

più si vuol governare, e meno si riesce a ben governare; è una regola elementare della antica sapienza passata poscia in aforismo di comune e volgare prudenza.

« Più i poteri di uno Stato sono concentrati, e più riesce facile di rovesciare con un colpo di mano l'ordine di cose stabilito. » Questa pure è una massima sapiente di un altro degli aderenti alle citate conferenze.

Che più, o Signori! Lo stesso imperatore Napoleone III, alla cui memoria l'Italia in questi giorni viene consacrando un così spontaneo e meritato tributo di pubblica riconoscenza, lo stesso imperatore Napoleone III, ripeto, inaugurando, nel febbraio del 1865, i lavori legislativi, e riconoscendo anch'egli che la Francia aveva bisogno di cambiare i suoi ordini interni con pronte e radicali riforme, proclamava che era necessario discentrare gradatamente, adoperando però quella maniera di discentramento, la quale è insiememente una garanzia di libertà, e un mezzo di Governo migliore e meno dispendioso. Ed il suo Ministro di Stato Rouher, autorità non sospetta, quando si tratti di conservare al Governo la necessaria autorità e il necessario prestigio, commentando quelle parole del discorso imperiale, diceva che per conseguire gli scopi indicati, di giovare cioè in pari tempo alla libertà ed al Governo, alle finanze ed ai pubblici impiegati, bisognava « limitare l'ingerenza del Governo a ciò che tiene agli interessi generali dello Stato, all'unità del territorio, e al diritto della sovranità politica e territoriale. »

E da queste generali ed astratte enunciazioni, si erano già, negli ultimi tempi dell'Impero, cominciate le pratiche applicazioni, come ne fanno fede due Decreti imperiali pubblicati in quel *Giornale Ufficiale* del febbraio 1870, e concernenti, l'uno la nomina di una numerosa Commissione, presieduta dall'illustre Odillon-Barrot; e l'altro risguardante alcune attribuzioni giudiziarie, le quali, esercitate prima esclusivamente dai Procuratori generali e dai primi Presidenti, venivano, per virtù di quel Decreto, attribuite a Commissioni, miste, elette dai Tribunali e dalle Corti imperiali.

Dissi per ultimo, nell'interesse delle finanze e dei pubblici impiegati. Ed invero, dall'esagerazione della potenza del Governo deriva naturalmente la diffidenza; la diffidenza cioè verso gli altri poteri, verso tutte le libertà e tutti gli interessi: e questa diffidenza produce a sua volta il bisogno di un controllo minuto e continuo: e questo controllo pure genera la necessità di mettere tutto nelle mani del Governo, e trasformare il potere politico in un potere amministrativo, e fare del Governo l'amministratore di tutti e di tutto, e perfino convertire la giustizia in una pubblica amministrazione, e il giudice in un pubblico impiegato, con al fianco un agente del potere amministrativo che lo vigili, lo diriga, lo illumini, lo controlli!

« Ormai in Francia (prorompea qui pure uno dei dotti pubblicisti aderenti alle conferenze di Nancy), non si incontrano più che due classi di cittadini, una di amministrati e l'altra di amministratori. » Dal che, o Signori, deriva

la necessità di quell'interminabile, complicata e dispendiosa burocrazia, che come una fitta rete si distende su tutta la superficie dello Stato, e dalla quale voi non potreste staccare una maglia sola senza scompigliarne tutta l'orditura. Una macchina congegnata a tre ruote non potrebbe agire utilmente con due.

Laonde, finchè voi manterrete questo metodo di Governo, non riescirete mai a fare nessuna importante economia senza cadere in una di questi due gravi inconvenienti: o perturberete i pubblici servizi, o torturerete i poveri impiegati, ora cercando il modo di assottigliare i loro stipendi, ora studiando di impoverire vieppiù le pensioni.

E poichè mi è venuta al labbro questa parola *pensioni*, prego il Senato a concedermi di accennare di volo che finchè il Governo, per il metodo adottato, deve occuparsi di tutto e di tutti, e provvedere perfino all'avvenire degli impiegati, dispensandoli dal dovere che ha ogni cittadino di essere economo e previdente, esso non potrà esimersi dall'osservare quella giustizia e quell'equità, che sono inerenti all'ufficio di tutore e di economo che esso si assume, lesinando sulle pensioni, per la ragione che ciò è richiesto dalle esauste finanze. Per contro, mutando metodo, voi dovrete necessariamente diminuire il numero degli impiegati; quindi potrete aumentare gli stipendi, e lasciare agl'impiegati stessi la cura di pensare al loro avvenire, imparando a proprie spese ad essere economi e previdenti.

In questo caso farete un'altra economia, ris-

parmiando quella parte di burocrazia che attualmente è indispensabile per l'Ufficio tutorio delle pensioni.

Nella discussione del bilancio definitivo o in un'altra miglior occasione, se il Senato me lo permetterà, io m'ingegnerò di dimostrare come le accennate massime si possano applicare utilmente alla riforma degli organici delle così dette *Amministrazioni Centrali;* cominciando preliminarmente dal rimovere quelle due fondamentali difficoltà, che sono *l'uniformità*, e la *formazione* delle divisioni per *quantità*, anzichè *per qualità* di lavoro.

L'uniformità è indispensabile soltanto ad un ordinamento dispotico: l'uniformità, che come diceva uno degli scrittori di queste materie più autorevoli dei nostri tempi, è la più insopportabile di tutte le forme di servitù; la uniformità è di ostacolo per poter ordinare ciascun dicastero secondo l'indole propria e speciale degli affari che in esso si trattano. La formazione delle divisioni per quantità, anzichè per qualità di lavoro, non serve che a moltiplicare i capi di divisione ed a mantenere le sezioni, le quali, in alcuni dicasteri particolarmente, sono una ruota del tutto inutile.

Se non che, o Signori, intorno a cotesti due opposti metodi di Governo, ond'io ebbi l'onore di venir ragionando fin qui, e che noi sogliamo distinguere colle due parole, correlativamente opposte, di *accentramento*, e *discentramento;* e sulle conseguenze diverse che ne derivano, sia per la libertà come pel Governo, e tanto per le finanze come per i

pubblici impiegati; io pregherei il Senato a permettermi di riferire il giudizio di un nostro illustre Italiano, uno di quegli Italiani, il cui nome autorevole è una garanzia ad un tempo per gli uomini di Governo e per i fautori sinceri e sapienti di libertà: egli è Cesare Balbo; il quale, nella sua aurea operetta *Della Monarchia rappresentativa*, dopo d'aver ricordato che specialmente in cose di Governo « le *nomenclature* debbono essere esatte, imperocchè i nomi delle cose sono fatti per distinguerle; se si usino a confonderle, si adultera non solamente la lingua, ma la ragione, la quale non si esercita che sui nomi veri e giusti ». Volendo accennare con ciò che sia improprio ed assurdo il chiamare il Governo *amministrazione, o potere amministrativo*, come lo si chiama in Francia e tra noi; così egli prosegue: « Qui ci basterà notare che sono in ciò, come in tutto, due metodi molto diversi; l'inglese-americano, ed il francese, imitato, più o meno, nel Continente e servilmente in Italia. »

« Colà oltremare il Principe o Presidente, i ministri e tutto insieme il Governo, amministrano poco, alla larga, con pochi amministratori od impiegati. »

« Colà l'averne molti, nominati e pagati dalla Corona o dal Presidente, parrebbe una estensione illiberalissima ed intollerabile della prerogativa in generale, e specialmente di quella parte di essa che si chiama il *patronage*, e vuol dire patronato, disposizione di nomine e paghe, le quali accrescono naturalmente il potere effettivo di chi nomina e paga. Ondechè si vede

quanto sia erronea, ed anzi falsa del tutto, quella opinione di tanti nostri liberali democratici poco eruditi dei fatti onde più parlano: che l'Inghilterra sia un paese dove la prerogativa è rimasta più che altrove ed esageratamente od anzi mostruosamente potente; e che quindi non sia a prendere esempio di colà per qualunque Nazione voglia essere sufficientemente libera e liberale. Il fatto sta semplicemente tutto all'opposto ».

Indi viene l'illustre Italiano confutando « quell'altra erronea opinione, che la Francia ordinatasi di botto su migliori e più larghe teorie (riporto qui pure le parole testuali) sia ordinata a più libertà e liberalità. »

È dimostrato come dai primi ordinamenti dell'89, del 91, del 93, del 96 ed anche dell'800 derivasse invece l'esagerazione della *prerogativa*, e tutto quel mostruoso e dispotico socialismo amministrativo e burocratico , onde nessuna libertà pubblica o privata potè mettere radice in Francia , l'autore si esprime sapientemente in questa guisa:

« La contraddizione fu poi quando i Borboni, reduci nel 1814 e fondatori di una Monarchia rappresentativa, serbarono tutto quell' ordinamento amministrativo fatto ad uso dell'imperio assoluto. E la contraddizione accrebbe quando nel 1830 si pretese venire alla verità della *Carta* e della Costituzione rappresentativa, anzi alle istituzioni repubblicane circondanti la Monarchia, e pur si serbò l' ordinamento amministrativo assolutista, ondechè si vede che fu

allora una stranissima complicazione, una fusione contro natura, un vero pasticcio di costituzioni e d'istituzioni assolutiste, monarchiche, rappresentative e repubblicane. E quindi poi cessa o scema almeno la meraviglia che tutto ciò sia cascato in rovina, si sia sfasciato al primo urto. E cresce la meraviglia di quell'altro fatto presente, ma scemerà forse quella di un altro probabile; che la novissima Repubblica francese abbia serbato pur essa l'ordinamento amministrativo imperiale, e che forse ciò nemmeno non duri. »

Non occorre avvertire che il sapiente Italiano alludeva alla Repubblica francese del 1848; che l'autorevole presagio si avverò; e che ora non è difficile presagire ciò che accadrà in seguito, se la Francia si ostinerà, nonostante i disinganni funesti e le prove inutilmente ripetute, a mantenere l'attuale ordinamento amministrativo e tutta la legislazione che da esso necessariamente deriva e dipende.

Per non rendermi eccessivamente indiscreto verso il Senato, farò violenza a me stesso e mi asterrò dal riferire i consigli che il benemerito Subalpino veniva dettando successivamente per noi Italiani *con più arditezza e maggiore autorità di patriota*, come egli si esprimeva. E quei consigli, che l'illustre Cesare Balbo dettava per noi Italiani, calzano tanto più al caso nostro ora che abbiamo importato, ed egli coll'autorità sua potrebbe dire copiato dalla Francia, tutta quella legislazione civile, la quale nelle parti che più particolarmente hanno stretta e necessaria attinenza al diritto pubblico in-

terno, ritrae il vizio fondamentale del diritto pubblico interno francese; ritrae cioè quel socialismo dispotico, il germe di quel potere concentrato ed assorbente, di cui parlava tre anni or sono l'onorevole Senatore Vacca, e che è l'antitesi più manifesta di tutte quelle libertà amministrative, civili e religiose, che sono una parte integrante del nostro programma nazionale. E queste libertà, o Signori, noi non riusciremo mai ad attuare pienamente e solidamente, finchè manterremo la nostra legislazione civile in piena contraddizione con i principii liberali del nostro diritto pubblico interno. Questo io mi studiai di dimostrare più volte e dentro e fuori del Parlamento; e questo mi proverò di dimostrare nuovamente ad una prima occasione.

PRESIDENTE. Il numero dei Senatori essendo molto diradato, e l'ora essendo tarda, credo bene di proporre al Senato di rinviare la continuazione della discussione alla seduta di domani alle ore 2.

Nella seduta di domani sarà mantenuto nella discussione l'ordine di quest'oggi.

Raccomando poi all'onorevole oratore di avvicinarsi il più possibile all'oggetto della questione.

Senatore BORGATTI. Ringrazio l'onorevole sig. Presidente dell'avvertenza. Stavo per entrare appunto nella questione particolare dell'ordinamento giudiziario. Com'ebbi l'onore di dichiarare da principio, io aveva bisogno di premettere queste considerazioni generali, dalle quali, per chi è famigliare a queste materie, si discende poi facilmente alle applicazioni, anche per ciò che riguarda l'ordinamento giudiziario.

TORNATA DEL 22 GENNAIO 1873

Signori Senatori. Io sento prima di tutto il dovere di pregare il Senato ad avermi per iscusato se, tratto dalla gravità e vastità della materia, nella tornata di ieri, io avessi per avventura ecceduto ogni limite di discrezione.

In compenso, mi studierò quest'oggi di essere più breve che sia possibile, e verrò subito a conclusioni precise e concrete; alle quali si riesce facilmente, quando l'ordine della materia è stato ponderatamente discusso e stabilito con precisione.

D'altronde, o Signori, avendo assunto di discutere il presente progetto di legge sotto il triplice scopo, che esso si prefigge, e cioè di giovare alla giustizia, ai magistrati ed alle finanze, siccome è enunciato nella stessa Relazione ministeriale, io doveva necessariamente risalire a questioni complesse, e cercarne la soluzione là dove, per unanime consenso degli scrittori più competenti della materia, è posta la causa d'ogni male; val quanto dire di essere stata ogni istituzione, quindi anche l'istituzione giudiziaria, e questa più particolarmente, *accentrata od assorbita*, mediante l'esagerazione dello Stato, nel Potere Amministrativo.

E quando sul finire della seduta di ieri sera, il signor Presidente mi avvertì benevolmente di avvicinarmi il più che fosse possibile all'ar-

gomento, io era precisamente sul punto di prevenire il giustissimo suo desiderio, pregando il Senato di permettermi di leggere alcune parole, le quali, ora pure, mi faranno strada a parlare più direttamente dell'ordinamento giudiziario.

Queste parole, che sono ricche di opportuni e preziosi ammaestramenti, così per la Francia come per l'Italia, furono messe a fondamento di un'opera non ha molto pubblicata da un dottissimo Magistrato francese, non sospetto, perchè conosciuto per la sua devozione all'Impero, e perchè egli stesso, nella prefazione del suo libro, dichiarò di avere scritto quell'opera con documenti forniti officiosamente dal Ministero di Grazia e Giustizia dell'Impero Francese.

Questo Magistrato è il signor Poitou; ed il titolo dell'opera è: *La libertà civile ed il potere amministrativo in Francia* : tanto è vero che è ammesso comunemente che non si può separare qualsiasi questione fondamentale che riguardi l'ordinamento giudiziario dalle questioni fondamentali di diritto pubblico o di ordinamento interno. E le parole che il Poitou, prende a guida del suo libro, sono di uno dei pubblicisti più devoti alle istituzioni rappresentative, che abbia avuto la Francia.

« Il male deriva, esclama il signor Royer-Collard, dal potere mostruoso sorto fra le ruine di tutte le nostre istituzioni. Una società senza istituzioni, non può essere se non la proprietà del suo Governo. Si è domandato sovente perchè a più riprese sia caduta la Monarchia rappresentativa in Francia; e si è voluto ciò at-

tribuire agli eccessi della libertà. No, la libertà non ha fatto queste rovine dolorose; la Monarchia costituzionale è caduta perchè mancava di istituzioni. Egli è comodo senza dubbio ad un Governo il dettare col telegrafo un ordine, che nell'ora istessa si eseguisce per tutta la Francia, senza che da nessuna parte possa sorgere opposizione; ma non vi ha appoggio solido se non colà dove è indipendenza; e le istituzioni che sono nei tempi di quiete un freno per il Governo, diventano per lui un aiuto nei tempi di pericolo. »

Premesse queste sapienti parole, il Poitou conchiude, che la Magistratura non è più una istituzione. Assorbita anch'essa nel Potere Amministrativo, è divenuta una parte della pubblica amministrazione e della generale burocrazia; il magistrato non è più un giudice, è un funzionario. Ecco tutto, conchiude l'autore.

E i rimedi il Poitou li riassume egualmente, affermando che bisogna rivendicare alla Magistratura il suo proprio e naturale carattere di istituzione autonoma, la quale trovi in se stessa ogni necessaria garanzia, senza avere nulla a sperare o a temere dal Potere Ammini strativo.

Ma siccome il Potere Amministrativo può esercitare le sue indebite e pericolose ingerenze sulla Magistratura mediante le nomine, le promozioni e i traslocamenti, così il Poitou, del pari che l'onorevole Senatore Vacca, rivolge le sue indagini e le sue proposte a cotesti tre punti importanti; colla sola differenza che le proposte del Poitou sono più larghe e più efficaci. Non intendo già con ciò di menomare

per nulla all'onorevole Senato e Vacca il merito di una iniziativa sagace ed opportuna.

Una causa di male il Poitou la scorge ancora nel modo onde la gerarchia giudiziaria è ordinata; in quanto che ne deriva, a sua sentenza, la *smania febbrile degli avanzamenti*, come egli la chiama: e un altro male egli lo riconosce nelle onorificenze. Indi conclude, che se gli avanzamenti mettono in pericolo l'indipendenza del magistrato, eccitando in lui la cupidità e l'ambizione, le onorificenze mettono egualmente in pericolo l'indipendenza, e per di più la dignità del Magistrato, stuzzicando in lui la vanità, e rendendolo cortigiano e leggierò.

Tutti questi mali che il Poitou veniva descrivendo nel 1869 coi colori più tetri, sono ora cresciuti a dismisura, come ne fan testimonianza le effemeridi giudiziarie che si pubblicano ogni dì in Francia; e particolarmente un'opera recentissima di un Magistrato egualmente non sospetto, il sig. Borèly, già Procuratore Generale.

L'opera del Borèly è divisa in due volumi, ed è preceduta da un progetto di intera organizzazione giudiziaria. Chiunque si faccia a percorrere attentamente quest'opera, e mediti sui fatti gravissimi, e qualche volta curiosi, che sono riferiti e dei quali l'autore afferma sovente di essere stato egli stesso testimonio personale, e sui documenti ufficiali che sono riportati, potrà forse non sempre convenire con lui nelle sue proposte, le quali per vero arieggiano qualche volta di eccentricità; ed egli stesso lo confessa ingenuamente, scusandosi col dire che

nel paese dell'eccentricità può ben essere perdonata qualche proposta eccentrica; non potrà tuttavia non accettare le conclusioni dell'autore; cioè che *i mali sono estremi, e che ad estremi mali occorrono estremi rimedi.*

Importanti sopra tutto sono gli ultimi paragrafi del 1. volume, destinati a dimostrare la necessità di abolire gli *Uffici del pubblico Ministero*; *gli avanzamenti, i discorsi e le cerimonie per inaugurazione*, *per insediamento, per prestazione di giuramento*, *le decorazioni e i titoli onorifici.*

Parlando degli avanzamenti, il Borèly riporta una circolare del Ministro Guardasigilli Delangle, che ha molta analogia con una circolare di un nostro Guardasigilli, pubblicata alcuni anni or sono. Dalla qual circolare del Guardasigilli francese si possono argomentare le gare vivissime che si destano, le cose indecorose che si scrivono, gli atti umilianti che si compiono, e perfino le insidie che qualche volta si tendono fra di loro i magistrati quando è o sta per essere vacante un posto da essi ambito. Dei *discorsi* e delle *cerimonie*, dice l'autore francese, che non servono il più delle volte che d' occasione ai magistrati di ricambiarsi vicendevolmente, faccia a faccia, lodi e complimenti, che non convengono nè alla maestà del luogo, nè alla serietà di persone togate; e non servono troppo spesso, che a far echeggiare le vôlte dell'austero tempio di Temide di ciancie sonore; non servono infine che a distogliere il Magistrato dalle sue abitudini semplici e casalinghe, e dagli studi severi per

renderlo cortigiano, ed invaghirlo delle forme rettoriche, della pompa e dello spettacolo.

E cita molto opportunamente l' esempio di un paese vicino, sommamente geloso di custodire le sue libertà fino nell'osservanza di pratiche antichissime, l' Inghilterra: dove queste cerimonie si compiono con un contegno così austero e con un silenzio così rigorosamente osservato, che uno degli assistenti alla cerimonia porta in mano un fiocco di lana, come in atto di accorrere per turare la bocca a chi si attentasse di sciogliela ad uno sfogo rettorico, od anche ad un semplice complimento.

Delle decorazioni e dei titoli onorifici mi tornerà acconcio parlarne quando, se passeremo alla discussione degli articoli, verrà in esame il 2° di essi, col quale si propone di attribuire a taluni Presidenti di tribunale il titolo onorifico di Consigliere. Solo mi si permetta di dichiarare qui rapidamente che non mi sembra scelto troppo opportunamente il momento di stuzzicare, con un mero titolo onorifico, la vanità dei nostri magistrati, i quali, nella loro abituale modestia, attendono ben altro dalla sollecitudine del Governo e del Parlamento.

Per me anzi confesso, che vorrei abolito del tutto il titolo di Consigliere, siccome quello che è meno proprio e meno conviene a chi non consiglia, ma giudica per autorità propria e con un voto pienamente libero ed indipendente.

Dopo le cose tutte fin qui discorse, mi si dirà forse che i mali in Italia non sono come in Francia. Ma, o Signori, se dalle stesse cause non sono ancora derivati i medesimi effetti,

non è per merito della istituzione, la quale in Italia è la stessa come in Francia, ma è piuttosto per merito dei nostri costumi e dei nostri magistrati. Se tuttavia i costumi ed i magistrati possono sopperire al difetto di una buona istituzione giudiziaria, questa è pur sempre necessaria onde mantenere la bontà dei costumi e dei magistrati.

Ciò posto, il progetto di legge in discussione. è desso rivolto a questo altissimo ed importantissimo scopo? Lo vedremo dalla presente discussione.

In quanto a me, mi affretto a dichiarare fin d'ora che memore di quella sentenza di Bentham che le grandi riforme non sempre si possono attuare ad un tratto, ma che anzi il più delle volte è prudente cosa introdurle gradatamente, cogliendo ogni occasione propizia, non muoverò censura al progetto per aver fatto poco; osserverò bensì che il progetto in complesso pecca di due eccessi opposti. Fa poco là dove era facile ed opportuno fare di più; fa troppo là dove solleva questioni gravissime senza risolverle, e che appunto non dovevano essere sollevate quando non si credeva opportuno di risolverle in una maniera qualsiasi.

Fa poco, per esempio, riguardo al Pubblico Ministero; anzi, fa tanto poco che si può dire che non fa nulla. Tutta la riforma del progetto in questa parte consiste nell' aggiungere due o tre parole alla definizione recata sul Pubblico Ministero dalla legge vigente.

Eppure, se vi è parte dell' ordinamento giudiziario dove fosse facile ed opportuno intro-

durre una riforma reclamata generalmente dall' opinione pubblica, era appunto quella che concerne il Pubblico Ministero. Il progetto ci nega perfino quelle lievi riforme che ci accordavano i progetti precedenti. D'altronde, noi non dobbiamo dimenticare, o Signori, che fino dai primordi della nona legislatura, la quale emanò da manifestazioni generali esprimenti il voto di tutti i Collegi elettorali per pronte ed efficaci riforme, acconcie a semplificare l' azione del Governo, a giovare alla libertà, e ad introdurre utili economie, fu nominata una Commissione così detta dei *Quindici*, che nella tornata del 24 aprile 1866, presentò all' altro ramo del Parlamento le sue proposte. Rriguardo al Pubblico Ministero, quella Commissione « credeva possibile, giusto ed economico di ristringere le attribuzioni del Pubblico Ministero ai soli affari penali, ed alla tutela e difesa dei diritti dello Stato nelle cause civili: » e concludeva esprimendo il voto, che *le maggiori riduzioni, nel personale della giustizia, debbano cadere precisamente nel numero strabocchevole degli agenti del Pubblico Ministero, ora designati col nome di Procuratori o Avvocati Generali, Procuratori Generali sostituti, od aggiunti, Procuratori semplici e semplici Procuratori sostituiti od aggiunti.* Ecco d'onde si possono trarre le economie per migliorare le condizioni della più modesta parte della Magistratura, introducendo ad un tempo nel nostro ordinamento giudiziario una riforma reclamata generalmente da tutti.

Il progetto si occupa inoltre dell'inamovibi-

lità della Magistratura, e fa da questa parte qualche piccola cosa; ma io credo che questo poco, che ci concede il progetto, dia il diritto di concludere, che anche qui la questione si può dire piuttosto promossa che risolta.

Riguardo ai Tribunali di Commercio, niuno è di noi che non sappia, che l'ordinamento della competenza, in materia commerciale, è una delle tre condizioni indispensabili all'unificazione legislativa, in quanto essa è alla sua volta indispensabile all'unità politica. E di ciò è prova quanto a questo riguardo si è fatto di recente in due Stati federali, la Svizzera e la Germania.

Or bene, noi, in uno Stato non *federale*, ma *unitario*, abbiamo la materia commerciale regolata in modo diverso e in parte contraddittorio; imperocchè, in alcune provincie del Regno, i Tribunali commerciali sono *Tribunali speciali:* ed in ciò non si troverebbe contraddizione; ma in altre provincie i Tribunali commerciali sono veri *Tribunali eccezionali*, perchè istituiti senza le condizioni fondamentali, onde la giustizia dev'essere garantita per tutti, secondo la nostra legge costituzionale. Ma il nostro progetto di legge che fa esso a questo proposito? Si limita ad attribuire la facoltà al Governo di sopprimere alcuni dei Tribunali commerciali esistenti, e crearne altri dove ora non esistono; eccitando così inopportuni timori da una parte, inopportune speranze dall'altra, e sollevando una grossa questione, senza risolverla, anzi pregiudicandola!

Riguardo alle circoscrizioni, io sono sempre fermo nel mio avviso, o Signori, che noi non

possiamo e non dobbiamo attualmente occuparci delle circoscrizioni giudiziarie, per diverse considerazioni; e principalmente perchè prima di tutto le circoscrizioni giudiziarie hanno, politicamente parlando, affinità colle circoscrizioni così dette amministrative. Che se non si è creduto opportuno di toccare in questi momenti le circoscrizioni amministrative, neppure nella misura ristretta, onde con savio concetto si voleva raffermato il rispetto delle autonomie locali, secondo il progetto presentato dall'onorevole signor Ministro dell'Interno nell'altro ramo del Parlamento; non so capire davvero come poi si possa trovare opportuno di trattare ora tutta la materia delle circoscrizioni giudiziarie! In secondo luogo perchè, come ebbi l'onore di dire ieri nel principio del mio discorso, le circoscrizioni giudiziarie hanno una necessaria dipendenza dalla questione capitale della Suprema Magistratura; ed io credo che finchè tale questione non sia risolta, noi non possiamo e non dobbiamo metter mano alle circoscrizioni giudiziarie.

Che se poi avvenisse, signori Senatori, che anche questa volta si finisse come nel 1865; e cioè che invece di riuscire ad unificare la Cassazione, si riuscisse ad aumentare il numero dele Cassazioni esistenti, allora io domando, come si potrebbe, con giustizia e convenienza, finchè sussiste questo pericolo, portare la riduzione in basso, quando non si toglie l'assurdo in alto, e cotesto assurdo non è solo di danno alle finanze, ma è perfino di pregiudizio al prestigio delle nostre istituzioni?

Si allega che è necessario ridurre le Preture ed i Tribunali, onde provvedere alla misera condizione dei Pretori. Sta bene che si provveda e sollecitamente alla misera condizione dei Pretori, ma sta bene ancora che ciò non sia fatto a spese soltanto delle piccole località.

Credo pertanto, che il progetto di legge nei punti fondamentali onde è compilato, o non fa cosa che presenti una evidente utilità, o fa cosa che torna assolutamente inopportuna, e pregiudizievole di gravi ed importanti questioni.

Poichè ebbi or ora a ricordare una sentenza di Bentham, a proposito del tempo e del modo onde fare opportunamente savie ed utili riforme, mi si permetta d'aggiungere qui, che noi siamo, anche rispetto a ciò, in una circostanza tutta particolare; imperocchè noi non abbiamo solo a riformare le leggi esistenti, ma abbiamo a compiere inoltre la nostra unificazione legislativa.

Per la qual cosa, ci occorre fare una distinzione tra le riforme propriamente dette, le quali hanno per oggetto di correggere o migliorare le leggi esistenti; e i lavori che sono indispensabili a compiere l'unificazione legislativa: in quanto alle riforme propriamente dette, che hanno per oggetto di correggere o migliorare la legislazione esistente, riconosco ancor io che bisogna procedere cautamente; ed approvo che in questo caso *si studii, si nominino Commissioni, si diramino circolari ministeriali:* anzi io dico che non si deve proporre riforma di sorta, se prima non è stata dimostrata necessaria dall'esperienza.

Ma in quanto all'altra parte, ai lavori cioè che sono rivolti a compiere la nostra unificazione legislativa, io dichiaro francamente che ogni indugio, è non solo ingiustificabile, ma imperdonabile; poichè delle tre condizioni essenziali all'unificazione legislativa, in quanto essa è indispensabile all'unità politica, la Suprema Magistratura cioè, l'ordinamento della competenza in materia commerciale, l'unificazione della legislazione penale, noi non siamo riusciti in dodici anni a fare una sola di queste tre cose indispensabili; e la responsabilità che pesa su di noi è gravissima, specialmente pel difetto di unificazione nella legislazione penale; e lo è tanto più per le parole onde gli stessi compilatori dei progetti dell'unificazione legislativa del 1865 stigmatizzarono *a priori* l'opera loro se essa fosse rimasta al punto in cui dovettero allora lasciarla.

Se il Senato me lo consente, leggerò quelle parole: «Quanto alla unificazione del Codice penale (così si legge nella Relazione presentata all'altro ramo del Parlamento per l'unificazione legislativa, il 12 gennaio 1865), il dubbio intorno alla sua convenienza e necessità era impossibile. Se si può concepire la varietà e località del diritto privato nell' interno di un solo Stato..... l'unità del diritto pubblico, di cui parte precipua è il Codice penale, è la essenza stessa dell'unità politica, e ne costituisce la condizione fondamentale e inseparabile... ». E si prosegue, aggiungendo « che la diversità della Legge penale, e la inegua-

glianza delle pene costituiscono un'*ingiustizia permanente.....* »

Indi si prorompe in quest'altre parole: « Ma quale orrore non farebbe all'Europa l'apprendere che la nostra opera unificatrice, anzichè soddisfare ad un vitale bisogno della Nazione, sia niente più che una regola di simmetria alla quale sacrifichiamo l'essenza stessa dei beni ed interessi più sacri dell'uomo e della società !... »

Scorge ognuno da queste concitate e gravissime parole, che nulla fu risparmiato dai compilatori dei progetti di unificazione legislativa del 1865, e neppure furono risparmiate le figure più vivaci, onde s'imprimesse bene, non solo nella mente e negli animi, ma perfino nelle immaginazioni di tutti, giureperiti o non giureperiti, italiani o stranieri, l'orrore che avrebbe fatto quello stato di cose se fosse rimasto a quel punto. E vi è rimasto, e vi rimane da dodici anni, ed io temo che vi rimarrà ancora per qualche tempo; e *l'orrore* crescerà in proporzione del tempo maggiore che dovrà ancora trascorrere, e dei nuovi impegni che resteranno inadempiuti!

Non ricorderò, per non abusare di nuovo della benevola indulgenza degli onorevoli miei Colleghi, non ricorderò, dico, tutti gli impegni rimasti inadempiuti dal 1860 a questa parte: importa solo, per la conclusione a cui debbo arrivare in questa parte del mio discorso, che mi si conceda di rammentare che, giusta ciò che fu officialmente dichiarato fino dal 10 settembre 1864, *il primo libro di un nuovo progetto di Codice penale* era già stato fin d'allora compilato e

sottoposto all' esame della Magistratura del Regno: che nel 1867, dopo gli studi accurati ed indefessi di una Commissione ministeriale, composta di magistrati e criminalisti i più competenti e rinomati, venne annunziato che il progetto del nuovo Codice penale era al suo compimento: che si era in procinto di trasmetterlo alla Magistratura del Regno per il suo esame, e che verrebbe presentato al Parlamento in quell'anno stesso. E sarebbe stato presentato senza dubbio, se il personaggio illustre, che ora siede al banco della Commissione, fosse rimasto al Ministero.

Nel 1869, accennandosi alla necessità e convenienza di fare alcune riforme all' ordinamento giudiziario, si disse che si camminava *a ritroso;* che invece delle riforme giudiziarie bisognava pensare al Codice penale; che *questa condizione di cose era intollerabile, e doveva cessare. E fu risposto che per presentare al Parlamento un progetto di Codice penale più perfetto che fosse possibile, era stata consultata di nuovo su di esso la Magistratura, la quale si era già in massima parte pronunciata, e presto sarebbero venute le poche risposte che mancavano.*

All'aprirsi dell'attuale sessione fu detto nel Discorso della Corona che fra *le proposte di grave momento, non sarebbe mancata quella per l'unico Codice penale, onde crescere uniformità ed efficacia agl'ordini giuridici.*

Mi passo di questa parola *uniformità*, la quale, come ebbi l'onore di osservare ieri, è solamente condizione di Governo dispotico, e

che io non vorrei che uscisse mai dal labbro di alcuno in un paese libero; e ricorderò piuttosto che nel 4 di maggio scorso, essendomi io permesso di fare alcune vive rimostranze per questo stato di cose e segnatamente per la mancanza di unità nella Legislazione penale, il signor Ministro Guardasigilli si compiacque di rispondere che: *prima di assumersi tutta la responsabilità dei progetti che erano stati elaborati dai suoi predecessori, aveva dovuto sobbarcarsi al doveroso ufficio di rivederli e modificarli, per presentare al Parlamento il definitivo progetto del Codice penale: che però il lavoro era omai al suo termine, e che sperava di avere il poco tempo che mancava per compierlo.*

Ma allo spirare delle ultime vacanze parlamentari, mentre eravamo in procinto di riprendere i nostri lavori parlamentari, e precisamente sotto la data del 30 di ottobre ultimo, ecco comparire inaspettatamente una nuova Circolare ai Procuratori Generali presso le Corti di Appello del Regno, cui basta leggere, per giudicare se possa esser *poco il tempo che manca per compiere il definitivo progetto del Codice penale.*

Io non so, se in seguito alle minute e moltiplici indagini che i Procuratori generali devono fare sopra ben undici distinti quesiti, e le statistiche che si dovranno compilare, ed i nuovi studi comparativi che in conseguenza di esse si dovranno intraprendere, io non so, dico, se noi saremo in grado di risolvere allora la ca-

pitale questione della pena di morte, più di quanto potremo esserlo di presente.

Anzi io credo fermamente che la questione rimarrà sempre la stessa, e che dall'ulteriore tempo occupato non raccoglieremo che una responsabilità sempre più grave per quella *permanente ingiustizia* che sta da tanti anni sopra di noi, e che i Legislatori del 1865 ci dipinsero con colori così vivaci e tremendi.

E siccome la causa di questo stato di cose io l'attribuisco in parte alle circostanze straordinarie e ai troppo frequenti cambiamenti di ministri, e in parte l'attribuisco ancora al modo onde noi abbiamo voluto procedere nell'opera della nostra unificazione legislativa, invertendo cioè l'ordine logico e naturale, e anteponendo ciò che tiene piuttosto all'uniformità a quanto è essenziale all'unificazione; la riforma delle leggi esistenti al compimento della unificazione legislativa: così ora che stiamo per riprendere la falsa via, e ci occupiamo dell'ordinamento giudiziario, quando non è ancora compiuta l'unità giudiziaria e legislativa; il Senato mi perdonerà se ho creduto bene di cogliere quest'occasione, come feci sempre anche nell'altro ramo del Parlamento, onde insistere sopra questo punto, che uno dei personaggi più eminenti di questo Consesso, mancato ai vivi da un anno, soleva chiamare *il punto nero della nostra Legislazione*.

Che se, o Signori, le circostanze presenti non permettono, come io non credo, di risolvere ora la gravissima questione della pena di morte; perchè non lo diciamo francamente? Perchè non confessiamo anche l'errore che ab-

biamo più volte commesso, non cogliendo le occasioni propizie che si presentarono ripetutamente, e in particolar modo nella circostanza della unificazione legislativa del Veneto e di Roma? Il Parlamento italiano ha maravigliato il mondo colle grandi cose compiute in pochi anni e in mezzo a difficoltà che parevano insuperabili agli stessi patriotti più fidenti ed audaci. Esso può ben confessare i proprii errori senza tema di scapitare nella considerazione dei vicini o dei lontani, dei presenti o dei futuri; come ne scapiterà indubbiamente, il Parlamento nostro, se noi continueremo, ora colla nomina di una Commissione, ora colla votazione di un ordine del giorno, ora colla pubblicazione di una circolare, a coltivare illusioni, le quali non convengono davvero nè alla nostra serietà, nè al prestigio delle nostre istituzioni.

Ringrazio il Senato della lunganime benevolenza colla quale si è compiaciuto di ascoltare il mio troppo lungo discorso, e mi riservo di fare le mie proposte o prima che siano discussi gli articoli, o, se il Senato delibererà di passare alla discussione degli articoli, nel corso della discussione intorno ai medesimi.